Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0361(COD)

10.6.2026

EMENDAMENTI
270 - 610

Progetto di relazione
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE787.886v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0841 – 2025/0361(COD))

Emendamento 270
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	***soppresso***
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631,	
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	

Or. es

Emendamento 271
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	***soppresso***
a) conformemente all'articolo 3 del	

regolamento (UE) 2023/2631; o

b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.

Or. it

Emendamento 272
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	***soppresso***
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; o	
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	

Or. en

Motivazione

Limitare l'ammissibilità dei titoli sovrani agli strumenti con impiego mirato dei proventi crea un mercato sovrano a due livelli, svantaggia strutturalmente i prodotti assicurativi e pensionistici che detengono il debito sovrano tradizionale e contrasta con l'obiettivo del quadro di indirizzare il capitale verso percorsi di decarbonizzazione credibili.

Emendamento 273
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	***soppresso***
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; o	
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	

Or. en

Emendamento 274
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al primo comma, lettera a), ***non sono*** inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a ***eccezione degli*** strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	Al primo comma, lettera a), ***possono essere*** inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a ***condizione che siano utilizzate metodologie appropriate per valutare il contributo all'obiettivo della transizione.***

	Dovrebbero essere inclusi nel numeratore i seguenti strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:

Or. en

Emendamento 275
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi***:***	Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi ***conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;***

Or. en

Emendamento 276
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi ***o dei prestiti erogati*** da tali organismi:

Or. en

Emendamento 277
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; o	***soppresso***

Or. it

Emendamento 278
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; ***o***	a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631***, ai principi delle obbligazioni sociali dell'ICMA o ai principi delle obbligazioni verdi dell'ICMA***;

Or. en

Emendamento 279
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 280
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 281
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma	b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma

dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato. ***Il primo comma, lettera b), non dovrebbe applicarsi alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale.***

Or. en

Emendamento 282
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma ***dell'articolo 12, paragrafo 1,*** lettera c), di ***detto regolamento delegato***.	b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma ***della*** lettera c), ***punto ii bis),*** di ***cui al primo comma***.

Or. en

Emendamento 283
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma, lettere b) e c), non si applica agli investimenti in con impiego mirato dei proventi emessi da società o a prestiti erogati a società:

i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio[*5]; o

ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o al primo paragrafo, lettera c), purché la società non sia esclusa a norma della lettera c), punto ii bis), di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

Correggere l'errore redazionale, cfr. l'emendamento 27.

Emendamento 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma, lettere b) e c), non si applica agli investimenti in strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da società:
	a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; o
	b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o al primo paragrafo, lettera c), purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

Or. en

Emendamento 285
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del calcolo della quota di investimenti di cui al primo comma, lettera a), gli investimenti in emissioni con finalità generali da parte di organismi del settore pubblico, nonché le attività detenute a fini di tesoreria, copertura o gestione della liquidità, tra cui disponibilità liquide, mezzi equivalenti, fondi comuni monetari e derivati finanziari, sono esclusi sia dal numeratore che dal denominatore del calcolo.

Or. en

Emendamento 286
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), il denominatore è costituito esclusivamente dal portafoglio di investimento netto del prodotto finanziario. Gli investimenti detenuti a fini di gestione della liquidità, gli investimenti che costituiscono strumenti di copertura e gli investimenti in strumenti di debito sovrano con finalità generali emessi da amministrazioni centrali o banche centrali sono esclusi sia dal numeratore che dal denominatore di

tale calcolo.

Or. en

Motivazione

La proposta tace sul denominatore di soglia, creando un difetto strutturale al centro del sistema di classificazione. Includere nel denominatore le disponibilità obbligatorie di liquidità, gli strumenti di copertura e il debito sovrano, escludendoli dal numeratore, gonfia il rapporto effettivo richiesto ben oltre la soglia stabilita. Il denominatore deve quindi essere definito con precisione nel livello 1.

Emendamento 287
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Tra gli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si annovera una quota minima di investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione a livello di impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa. Tale quota minima di investimenti è stabilita conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 288
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra gli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si annoverano i seguenti:	***Oltre alle disposizioni del paragrafo 2,*** tra gli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si annoverano i seguenti:

Or. en

Emendamento 289
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) investimenti in portafogli che ***riproducono un indice*** di riferimento ***UE*** di transizione climatica ***o un indice di riferimento UE*** allineato ***con l'accordo*** di Parigi ***("indici*** climatici ***UE***") ***o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento***;	a) ***a)*** investimenti in portafogli che ***replicano , sono gestiti in riferimento a, o perseguono una strategia attiva che utilizza come benchmark*** di riferimento ***un benchmark*** di transizione climatica ***dell'UE o un benchmark*** allineato ***all'accordo*** di Parigi ***dell'UE ("benchmark*** climatici ***dell'UE***");

Or. it

Emendamento 290
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione per quanto riguarda almeno un fattore di sostenibilità a livello di	***soppresso***

impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa;

Or. en

Emendamento 291
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione per quanto riguarda almeno un fattore di sostenibilità a livello di impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 292
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione per quanto riguarda almeno un fattore di sostenibilità a livello di impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa;	c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione per quanto riguarda almeno un fattore di sostenibilità a livello di impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa***, compresi i piani di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii),***

della direttiva (UE) 2013/34 modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464;

Or. en

Emendamento 293
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione ***per quanto riguarda almeno un fattore di sostenibilità a livello di impresa o di attività, rispettivamente,*** proporzionato alle dimensioni dell'impresa;	c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione proporzionato alle dimensioni dell'impresa ***e basato su obiettivi scientificamente fondati valutati in modo indipendente, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e assunzione di responsabilità***;

Or. en

Emendamento 294
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione ***per quanto riguarda almeno un fattore di sostenibilità*** a livello di impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa;	c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione a livello di impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa;

Or. en

Emendamento 295
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) investimenti in obbligazioni verdi europee conformemente al regolamento (UE) 2023/2631;

Or. en

Emendamento 296
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) investimenti in imprese o attività economiche con obiettivi scientificamente fondati e credibili sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e assunzione di responsabilità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 297
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) investimenti in imprese o attività economiche con ***obiettivi scientificamente fondati e credibili sostenuti*** da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e assunzione di responsabilità;	d) investimenti in imprese o attività economiche con ***un piano di credibile transizione sostenuto*** da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e assunzione di responsabilità;

Or. en

Emendamento 298
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) investimenti accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che miri a cambiamenti specifici con traguardi definiti, misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda @una progressione di azioni@ se i cambiamenti attesi non si concretizzano, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a d) o alla lettera h);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 299
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) investimenti accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che miri a cambiamenti specifici con traguardi definiti, misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda @una progressione di azioni@ se i cambiamenti attesi non si concretizzano, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a d) o alla lettera h);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 300
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) investimenti accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che miri a cambiamenti specifici con traguardi definiti, misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda @una progressione di azioni@ se i cambiamenti attesi non si concretizzano, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a d) o alla lettera h);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 301
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) investimenti accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che miri a cambiamenti specifici con traguardi definiti, misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda @una progressione di azioni@ se i cambiamenti attesi non si concretizzano, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a d) o alla lettera h);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 302
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) investimenti accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che miri a cambiamenti specifici ***con*** traguardi definiti, misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda @una progressione di azioni@ se i cambiamenti attesi non si ***concretizzano***, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a d) o alla lettera h);	e) investimenti accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che miri a cambiamenti specifici ***che contenga*** traguardi definiti, misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda @una progressione di azioni@ se i cambiamenti attesi non si ***verificano***, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a d) o alla lettera h);

Or. en

Emendamento 303
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) investimenti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a e);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) investimenti con un obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio, ***ad esempio*** la riduzione delle emissioni del portafoglio nel tempo;	g) investimenti con un obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio, ***che comprenda almeno*** la riduzione delle emissioni del portafoglio nel tempo;

Or. en

Emendamento 305
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 306
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 307
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia	h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia

addotta una valida giustificazione.	addotta una valida giustificazione***, compresi gli investimenti in strumenti emessi conformemente a norme di mercato credibili per l'emissione di obbligazioni di transizione***.

Or. en

Emendamento 308
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – comma 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi ***emessi da organismi pubblici*** che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.

Or. es

Emendamento 309
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) investimenti in imprese, attività economiche o attivi che evitino e al tempo stesso affrontino gli impatti sociali negativi sui lavoratori, sulle comunità e sui consumatori associati alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 310
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ove fattibile in considerazione della classe di attività e degli investimenti del prodotto finanziario, gli investimenti di cui alle lettere a), c), d), g) e h) sono accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità. Una strategia di impegno è considerata credibile quanto prevede obiettivi misurabili, mira a cambiamenti specifici con traguardi definiti ed è misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e prevede una progressione di azioni se i cambiamenti attesi non si concretizzano, tra cui disinvestimenti e ridistribuzione dei capitali. I partecipanti ai mercati finanziari possono dare priorità alle attività di impegno in base alle dimensioni e alla natura degli investimenti, alla composizione del portafoglio e all'allineamento delle attività all'obiettivo di sostenibilità del prodotto.

Or. en

Emendamento 311
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli investimenti di cui al primo comma, lettere a), d) e g), sono accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità, che miri a cambiamenti specifici con traguardi definiti e misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda una progressione di azioni nel caso in cui i cambiamenti previsti non si verifichino.

Or. en

Emendamento 312
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il prodotto finanziario mira a una transizione chiara e misurabile verso l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, i piani credibili di transizione***, gli obiettivi credibili scientificamente fondati e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità*** di cui al primo comma, ***lettere da*** c) ***a e)***, l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui alla lettera g) ***e il contributo credibile di cui alla lettera h)*** sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.	Se il prodotto finanziario mira a una transizione chiara e misurabile verso l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, i piani credibili di transizione di cui al primo comma, ***lettera*** c), ***e*** l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui alla lettera g) sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale ***a 1,5°C*** in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119***, compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica entro il 2050***. ***Il piano di transizione di transizione di cui alla lettera c) prevede almeno quanto***

segue:

a) obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa;

b) una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l'adozione di nuove tecnologie;

c) una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell'attuazione del piano di transizione; nonché

d) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione.

Le autorità competenti verificano, in particolare, la credibilità delle ipotesi di base, la coerenza tra gli obiettivi e le misure previste per conseguirli e l'adeguatezza dei meccanismi di governance e di finanziamento.

Or. en

Emendamento 313
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il prodotto finanziario mira a una transizione chiara e misurabile verso	Se il prodotto finanziario mira a una transizione chiara e misurabile verso

l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, i piani credibili di transizione, gli obiettivi credibili scientificamente fondati e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al primo comma, lettere da c) a e), l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui alla lettera g) e il contributo credibile di cui alla lettera h) sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.

l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, i piani credibili di transizione, gli obiettivi credibili scientificamente fondati e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al primo comma, lettere da c) a e), l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui alla lettera g) e il contributo credibile di cui alla lettera h) sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.

Per garantire la credibilità degli approcci di investimento di cui al primo comma, lettere da c) a h), i partecipanti al mercato finanziario devono, in conformità con la legislazione specifica di settore:

a) attuare un processo di due diligence appropriato, documentato e regolarmente aggiornato per gli investimenti effettuati per conto del prodotto finanziario che contribuiscono all'obiettivo o agli obiettivi di transizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a); e b) attuare processi di monitoraggio appropriati per valutare i progressi compiuti e predisporre processi adeguati per affrontare gli investimenti con prestazioni inferiori alle aspettative o le prestazioni inferiori alle aspettative a livello di portafoglio rispetto agli obiettivi di transizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per gli investimenti di cui al primo comma, lettere c) e d), i processi di cui al terzo comma, lettere a) e b), devono includere un esame di: a) governance e le risorse dedicate ; b) obiettivi misurabili e con scadenza definita, con traguardi intermedi o obiettivi intermedi; e c) una strategia e azioni per realizzare un piano di transizione o raggiungere gli obiettivi, inclusi l'implementazione e il monitoraggio.

Gli operatori dei mercati finanziari

devono rivedere i processi menzionati nel presente paragrafo con una frequenza adeguata almeno una volta all'anno e adattarli ogniqualvolta sia necessario.

Or. it

Emendamento 314
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il prodotto finanziario mira a una transizione chiara e misurabile verso l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, i piani credibili di transizione***, gli obiettivi credibili scientificamente fondati*** e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al primo comma, ***lettere da c) a e***), l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui ***alla*** lettera g) ***e il contributo credibile di cui alla lettera h)*** sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.	I piani credibili di transizione e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al primo comma, ***lettera d***), ***e al secondo comma, e*** l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui ***al primo comma,*** lettera g)***,*** sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.
	Il piano credibile di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al primo comma prevede:
	a) obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa;

b) una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l'adozione di nuove tecnologie;

c) una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell'attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici; nonché

d) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 315
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il prodotto finanziario mira a una transizione chiara e misurabile verso l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, i piani credibili di transizione, gli obiettivi credibili scientificamente fondati e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al primo comma, lettere ***da*** c) ***a e***), l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui alla lettera g) e il contributo credibile di cui alla lettera h) sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo	I piani credibili di transizione, gli obiettivi credibili scientificamente fondati e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al primo comma, lettere c) e ***d)***, ***e di cui al paragrafo 1 bis,*** l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui alla lettera g) e il contributo credibile di cui alla lettera h) sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.

della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.

Or. en

Emendamento 316
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Più specificamente, il piano credibile di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al primo comma, lettera c), prevede:
	a) obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali sottoposte ad audit fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa;
	b) una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l'adozione di nuove tecnologie;
	c) una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell'attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici; nonché
	d) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 317
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il piano credibile di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al primo comma, lettera c), prevede:
	a) obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa;
	b) una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l'adozione di nuove tecnologie;
	c) una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell'attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
	d) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 318
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la scelta applicabile e la quota relativa degli investimenti di cui al paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 319
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la scelta applicabile ***e la quota relativa*** degli investimenti di cui al paragrafo 2;	ii) la scelta applicabile degli investimenti di cui al paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

La specificazione della quota relativa applicabile degli investimenti non comporta un valore aggiunto per gli investitori (al dettaglio) e non può essere prevista con alcun grado di incertezza alla luce delle fluttuazioni del mercato.

Emendamento 320
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante ***se e*** in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, primo comma, lettera b);	d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, primo comma, lettera b)***, come percentuale di tutti gli investimenti per il prodotto finanziario***;

Or. en

Emendamento 321
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante se e in quale misura il partecipante al mercato*** finanziario ***soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, primo comma, lettera b)***;	d) ***la quota di investimenti del prodotto*** finanziario ***in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione***;

Or. en

Emendamento 322
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante ***se e*** in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, primo comma, lettera b);	d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, primo comma, lettera b);

Or. en

Emendamento 323
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo***, unitamente a informazioni sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti***;	e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo;

Or. en

Emendamento 324
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;	e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni ***e un piano credibile*** sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;

Or. en

Emendamento 325
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) una descrizione dell'attuazione della strategia di impegno in materia di sostenibilità, comprese la quota di portafoglio coperta dalle attività di impegno, le metodologie e le motivazioni per la definizione delle priorità delle attività, nonché i risultati pertinenti per la strategia e gli obiettivi di investimento del prodotto;

Or. en

Emendamento 326
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) una descrizione della strategia di impegno in materia di sostenibilità perseguita dal partecipante ai mercati finanziari, incluso il modo in cui tale strategia è stata attuata in linea con gli obiettivi connessi alla sostenibilità del prodotto finanziario;

Or. en

Emendamento 327
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 - paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) una descrizione dell'attuazione della strategia di impegno in materia di sostenibilità, compresa la quota di portafoglio coperta dalle attività di impegno e i risultati pertinenti per la strategia e gli obiettivi di investimento del prodotto;

Or. en

Emendamento 328
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) la percentuale del portafoglio

legata alla quota di investimenti volti a conseguire un obiettivo di transizione chiaro e misurabile relativo ai fattori di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 329
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'impatto o gli impatti attesi in termini degli obiettivi ambientali o sociali specificati, sottesi da una teoria del cambiamento predefinita, e	a) l'impatto o gli impatti attesi in termini degli obiettivi ambientali o sociali specificati, sottesi da una teoria del cambiamento predefinita ***e da indicatori di impatto che siano coerenti con la teoria del cambiamento predefinita***; e

Or. en

Emendamento 330
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) disposizioni per misurare, gestire e riferire in merito all'impatto perseguito in applicazione della lettera a), anche in termini di investimenti per mezzo del prodotto finanziario e ***di*** contributo degli investitori nel prodotto finanziario.	b) disposizioni per misurare, gestire e riferire in merito all'impatto perseguito in applicazione della lettera a), anche in termini di investimenti per mezzo del prodotto finanziario e ***al modo in cui è assicurato il*** contributo degli investitori nel prodotto finanziario.

Or. en

Emendamento 331
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione pubblica orientamenti pratici sui contenuti e i criteri per piani di transizione credibili, obiettivi scientificamente fondati e la strategia di impegno in materia di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli orientamenti di cui al primo comma sono resi disponibili entro [sei mesi prima della data di applicazione].
	Gli orientamenti di cui al presente paragrafo sono resi disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione riesamina periodicamente gli orientamenti e li adatta, se del caso.

Or. en

Emendamento 332
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione pubblica orientamenti sui contenuti e i criteri per i piani di transizione credibili e la strategia di impegno in materia di sostenibilità di

	cui al paragrafo 1. Gli orientamenti sono resi disponibili entro il ... [sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento di modifica]. Gli orientamenti sono resi disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione riesamina periodicamente gli orientamenti e li adatta, se del caso.

Or. en

Emendamento 333
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le poche esclusioni e la mancanza di obiettivi chiari e legati alla sostenibilità potrebbero potenzialmente confondere e indurre in errore i clienti, compromettendo in tal modo il sistema di classificazione. Se deve essere mantenuta, la categoria dovrebbe essere rinominata al fine di garantire che i clienti la identifichino come la più debole delle tre categorie. Un'opzione sarebbe quella di rinominare la categoria "Aspirante verde". Dovrebbe altresì includere una clausola di decadenza entro il 2030.

Emendamento 334
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Categoria "ESG base": criteri e	***soppresso***

informazioni da comunicare

Or. en

Motivazione

Le poche esclusioni e la mancanza di obiettivi chiari e legati alla sostenibilità potrebbero potenzialmente confondere e indurre in errore i clienti, compromettendo in tal modo il sistema di classificazione. Se deve essere mantenuta, la categoria dovrebbe essere rinominata al fine di garantire che i clienti la identifichino come la più debole delle tre categorie. Un'opzione sarebbe quella di rinominare la categoria "Aspirante verde". Dovrebbe altresì includere una clausola di decadenza entro il 2030.

Emendamento 335
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Categoria "ESG ***base***": criteri e informazioni da comunicare	Categoria "ESG ***esclusione del rischio***": criteri e informazioni da comunicare

Or. en

Emendamento 336
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento 2019/2088
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Categoria "***ESG*** base": criteri e informazioni da comunicare	Categoria "***Aspetti sostenibili di*** base": criteri e informazioni da comunicare

Or. es

Emendamento 337
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Categoria "ESG ***base***": criteri e informazioni da comunicare	Categoria "ESG ***integrazione***": criteri e informazioni da comunicare

Or. en

Motivazione

Rinominare la categoria da "ESG base" a "ESG integrazione" sostituisce un'etichetta commercialmente non praticabile e potenzialmente derogabile con il termine standard del settore stabilito a livello globale per questa pratica. Questa modifica garantisce che la categoria rifletta accuratamente l'incorporazione professionale e sistematica dei rischi per la sostenibilità nell'analisi finanziaria tradizionale senza creare svantaggi reputazionali non intenzionali per i fabbricanti di prodotti.

Emendamento 338
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari non asseriscono che i loro prodotti finanziari diversi da quelli di cui agli articoli 7 e 9 integrano nella strategia di investimento fattori di sostenibilità oltre alla considerazione dei rischi di sostenibilità se tali prodotti finanziari non soddisfano le condizioni seguenti:* ***a) prevedono una soglia del 70 % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario,	***soppresso***

misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:

i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631, o

ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.

Or. en

Motivazione

La soppressione è una conseguenza dei precedenti emendamenti che proponevano la soppressione dell'articolo 8 nella sua interezza.

Emendamento 339
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari non asseriscono che i loro prodotti finanziari diversi da quelli di cui agli articoli 7 e 9 integrano nella strategia di investimento fattori di sostenibilità oltre alla considerazione dei rischi di sostenibilità se tali prodotti finanziari non	I partecipanti ai mercati finanziari non asseriscono che i loro prodotti finanziari diversi da quelli di cui agli articoli 7 e 9 integrano nella strategia di investimento fattori di sostenibilità oltre alla considerazione ***e all'esclusione*** dei rischi di sostenibilità se tali prodotti finanziari non soddisfano le condizioni

soddisfano le condizioni seguenti:

seguenti:

Or. en

Emendamento 340
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più ***opportuni*** indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia ***dell'80*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più indicatori connessi alla sostenibilità ***scientificamente fondati***;

Or. en

Emendamento 341
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia del ***70*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia del ***50*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Motivazione

La soglia del 70 % è empiricamente inapplicabile per i mandati diversificati, multi-attività e assicurativi, alla luce dell'attuale disponibilità di dati, della riduzione dell'ambito di applicazione della CSRD post-omnibus e della non applicabilità della comunicazione relativa alla tassonomia dell'UE agli emittenti di paesi terzi. Una soglia del 50 %, combinata con l'informativa obbligatoria della quota non ammissibile e le esclusioni di categoria, fornisce una sufficiente integrità del mercato senza escludere strutturalmente dal sistema di classificazione strategie ESG credibili.

Emendamento 342
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia ***dell'80*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 343
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli	a) prevedono una soglia ***dell'80*** % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli

elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 344
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	***soppresso***
i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631, o	
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	

Or. en

Motivazione

Le esclusioni settoriali proposte introducono vincoli rigidi che rischiano di compromettere la capacità dei mercati finanziari dell'UE di allocare il capitale in modo efficiente in tutta l'economia. Escludendo interi settori indipendentemente dai risultati o dagli sforzi di transizione delle singole imprese, il quadro può ridurre l'attrattiva dei prodotti finanziari dell'UE e indebolire la competitività globale dell'Europa.

Emendamento 345
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	***soppresso***
i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631, o	
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	

Or. en

Emendamento 346
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione	***soppresso***

degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:

i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631, o

ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.

Or. en

Motivazione

Le esclusioni settoriali generali sono incompatibili con un quadro basato sul contributo. Una categoria di prodotti definita da progressi misurabili verso gli obiettivi di sostenibilità dovrebbe valutare le imprese sulla traiettoria verificata, non sull'appartenenza a un settore binario.

Emendamento 347
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), ***c),*** e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società ***o dei prestiti con impiego dei proventi erogati a società***:

Or. en

Emendamento 348
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) ***b),*** c), ***e d),*** del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) ***e*** c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:

Or. en

Emendamento 349
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631***, o***	i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631***, ai principi delle obbligazioni verdi dell'ICMA o ai principi delle obbligazioni sociali dell'ICMA;***

Or. en

Emendamento 350
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 351
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma ***dell'articolo 12, paragrafo 1,*** lettera ***c***), ***di detto regolamento delegato***.	ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma ***della*** lettera ***b bis***) ***del presente comma***,

Or. en

Emendamento 352
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli investimenti di cui al primo comma, lettera a), possono includere investimenti in emissioni di debito a destinazione generale da parte di enti del settore pubblico quando i prodotti finanziari soddisfano le seguenti condizioni:
	a) la valutazione dell'integrazione di fattori di sostenibilità in tali investimenti ai fini del presente paragrafo si basa su metodologie formalizzate e documentate;
	b) Si assicurano che tali investimenti non contraddicano le affermazioni relative alla sostenibilità fatte dal prodotto.

Or. it

Emendamento 353
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte compresa, se del caso, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono collegate ai principali effetti negativi e non prevengono o attenuano tali effetti, conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 19 ter.
	I partecipanti ai mercati finanziari ottemperano all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), del presente articolo con l'ausilio degli indicatori obbligatori dei principali effetti

negativi a norma dell'articolo 19 bis bis. Possono inoltre rendere noti altri indicatori dei principali effetti negativi su base volontaria.

Or. en

Emendamento 354
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) escludono gli investimenti in società che:
	i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili,
	ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;

Or. en

Emendamento 355
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) ai fini del calcolo della soglia di cui al primo comma, lettera a), gli

investimenti in emissioni con finalità generali da parte di organismi del settore pubblico, nonché le attività detenute a fini di tesoreria, copertura o gestione della liquidità, tra cui disponibilità liquide, mezzi equivalenti, fondi comuni monetari e derivati finanziari, sono esclusi sia dal numeratore che dal denominatore del calcolo.

Or. en

Emendamento 356
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) escludono investimenti in società coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario che non sono state affrontate e corrette in modo efficace conformemente alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Or. en

Emendamento 357
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

b ter) escludono gli investimenti in società che:

i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o

ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività; o

iii) sono coinvolte in attività connesse alle armi controverse individuate facendo riferimento ai trattati e alle convenzioni internazionali, ai principi delle Nazioni Unite e, se del caso, alle legislazioni nazionali.

Or. en

Emendamento 358
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per affrontare tali impatti, prevenirli, attenuarli o porvi rimedio, compresa, se del caso, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono collegate ai principali effetti negativi e non li prevengono o attenuano, conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 19 ter.

Or. en

Emendamento 359
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) escludono gli investimenti in società che:
	i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o
	ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;

Or. en

Emendamento 360
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte, compreso, se del caso, l'impegno con le imprese che causano, contribuiscono o sono collegate ai

principali effetti negativi, conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 19 ter. Gli indicatori obbligatori in materia di sostenibilità includono almeno indicatori riguardanti:

i) le emissioni di gas a effetto serra;

ii) l'esposizione a società attive nel settore dei combustibili fossili;

iii) l'esposizione a società coinvolte in qualsiasi attività connessa ad armi controverse;

iv) l'esposizione ad attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità;

v) l'esposizione a società prive di procedure e di meccanismi per monitorare la conformità ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Or. en

Emendamento 361
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) sono accompagnate da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che comprende obiettivi di sostenibilità misurabili, un piano di attuazione che specifica obiettivi chiari e tappe intermedie con scadenze precise, una politica di voto incentrata sulla sostenibilità, se del caso, per la classe di attività, un quadro di progressione chiaro e solido per i casi in cui i cambiamenti attesi non sono conseguiti, il che può portare a disinvestimenti e ridistribuzione

del capitale. La strategia di impegno copre l'intero portafoglio, comprese tutte le classi di attivi, tranne nei casi in cui un impegno significativo non sia fattibile per un particolare approccio in materia di attivi o investimenti. I partecipanti ai mercati finanziari possono dare priorità alle attività di impegno in base alle dimensioni e alla natura degli investimenti, alla composizione del portafoglio e all'allineamento delle attività all'obiettivo di sostenibilità del prodotto.

Or. en

Emendamento 362
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), il denominatore è costituito esclusivamente dal portafoglio di investimento netto del prodotto finanziario. Gli investimenti detenuti a fini di gestione della liquidità, gli investimenti che costituiscono strumenti di copertura e gli investimenti in strumenti di debito sovrano con finalità generali emessi da amministrazioni centrali o banche centrali sono esclusi sia dal numeratore che dal denominatore di tale calcolo.

Or. en

Motivazione

La proposta tace sul denominatore di soglia, creando un difetto strutturale al centro del sistema di classificazione. Includere nel denominatore le disponibilità obbligatorie di liquidità, gli strumenti di copertura e il debito sovrano, escludendoli dal numeratore, gonfia il

rapporto effettivo richiesto ben oltre la soglia stabilita. Il denominatore deve quindi essere definito con precisione nel livello 1.

Emendamento 363
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se un prodotto finanziario classificato a norma del presente articolo investe in uno o più altri prodotti finanziari classificati a norma del presente articolo, il calcolo della soglia di cui alla lettera a) tiene conto della percentuale indicata da tali prodotti finanziari sottostanti conformemente al paragrafo 3, lettera f bis).

Or. en

Emendamento 364
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli obblighi di cui al primo comma non comprendono l'obbligo per i prodotti finanziari di individuare, rendere noti o illustrare gli interventi intrapresi in relazione ai principali effetti negativi dei loro investimenti sui fattori di sostenibilità, a meno che tale informativa non sia altrimenti richiesta a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 365
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I partecipanti ai mercati finanziari integrano l'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera b quater), con l'ausilio degli indicatori dei principali effetti negativi rilevanti per l'obiettivo di investimento, conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter.

Or. en

Emendamento 366
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra gli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si annoverano i seguenti investimenti, o loro combinazioni:	***soppresso***
a) investimenti con un rating ESG, quale definito nel regolamento (UE) 2024/3005, migliore del rating medio dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento;	

b) investimenti con prestazioni migliori della media dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento per quanto riguarda specificamente un opportuno indicatore di sostenibilità;

c) investimenti che privilegiano le imprese o le attività economiche con risultati positivi comprovati sul fronte dei processi, delle prestazioni o degli esiti connessi ai fattori di sostenibilità;

d) una combinazione di investimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.

Or. en

Motivazione

La soppressione è una conseguenza dei precedenti emendamenti che proponevano la soppressione dell'articolo 8 nella sua interezza.

Emendamento 367
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) investimenti con un rating ESG, quale definito nel regolamento (UE) 2024/3005, migliore del rating medio dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento;

Or. en

Emendamento 368
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) investimenti che privilegiano le imprese o le attività economiche con risultati positivi comprovati sul fronte dei processi, delle prestazioni o degli esiti connessi ai fattori di sostenibilità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 369
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) i presupposti chiave della metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);

Or. it

Emendamento 370
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 371
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 372
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a	e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a

norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione***, compresi investimenti in strumenti emessi conformemente a norme di mercato credibili per l'emissione di obbligazioni di transizione***.

Or. en

Emendamento 373
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una ***valida*** giustificazione.	e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una giustificazione ***chiara e concisa***.

Or. en

Emendamento 374
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) investimenti in emissioni di debito con finalità generali da parte di organismi del settore pubblico, valutati utilizzando le metodologie disponibili che sono adeguate per valutare se tali investimenti prevedono fattori di sostenibilità ai fini della presente

lettera, a condizione che:

i) la metodologia sia formalizzata e documentata;

ii) la base per la valutazione e le ipotesi principali siano indicate conformemente al paragrafo 3; e

iii) tali investimenti non siano in contraddizione con l'obiettivo o la strategia connessi alla sostenibilità del prodotto finanziario.

Or. en

Emendamento 375
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) investimenti in emissioni di debito sovrano, sub-sovrano e sovranazionale con finalità generali che possono essere considerati sostenibili attraverso l'uso di metodologie adeguate disponibili.

Or. en

Emendamento 376
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel selezionare gli investimenti con prestazioni migliori dell'universo di investimenti o del parametro di

riferimento sulla base di diversi rating ESG o indicatori di sostenibilità, l'elenco aggregato degli investimenti ammissibili non dovrebbe superare il 60 % dell'universo di investimenti valutato dal partecipante ai mercati finanziari.

Nel selezionare gli investimenti con prestazioni migliori del parametro di riferimento sulla base di un rating ESG o di uno specifico indicatore di sostenibilità, il parametro di riferimento è rappresentativo di un mercato sufficientemente ampio da impedire una concentrazione su attività economiche non compatibili con una transizione credibile.

I partecipanti ai mercati finanziari assicurano che gli investimenti selezionati a norma delle lettere a) e b) escludano almeno il 30 % degli investimenti con prestazioni peggiori dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento, sulla base dello stesso rating ESG o indicatore di sostenibilità utilizzato per la selezione degli investimenti.

Or. en

Emendamento 377
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I rating ESG di cui alla lettera a) dovrebbero valutare gli impatti o i rischi e gli impatti secondo il principio della doppia rilevanza. Nel selezionare gli investimenti con prestazioni migliori dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento sulla base di

diversi rating ESG o indicatori di sostenibilità, l'elenco aggregato degli investimenti ammissibili non dovrebbe superare il 60 % dell'universo di investimenti valutato dal partecipante ai mercati finanziari.

Nel selezionare gli investimenti con prestazioni migliori del parametro di riferimento sulla base di un rating ESG o di uno specifico indicatore di sostenibilità, il parametro di riferimento è rappresentativo di un mercato sufficientemente ampio da impedire una concentrazione su attività economiche non compatibili con una transizione credibile.

Or. en

Emendamento 378
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I rating ESG di cui al primo comma, lettera a), valutano gli impatti o i rischi e gli impatti secondo il principio della doppia rilevanza.
	Nel selezionare gli investimenti con prestazioni migliori del parametro di riferimento sulla base di un rating ESG o di uno specifico indicatore di sostenibilità, il parametro di riferimento è rappresentativo di un mercato sufficientemente ampio da impedire una concentrazione su attività economiche non compatibili con una transizione credibile.

Or. en

Emendamento 379
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), le prestazioni migliori possono essere misurate a livello di singoli investimenti o a livello di portafoglio.

Or. en

Motivazione

Per consentire una flessibilità sufficiente, le prestazioni migliori ESG della media dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento non devono essere misurate esclusivamente a livello di singoli investimenti, ma possono anche essere valutate a livello di portafoglio.

Emendamento 380
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, i partecipanti ai mercati finanziari rendono note le informazioni seguenti:	***soppresso***
a) una dichiarazione attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1;	
b) una descrizione dei fattori di sostenibilità integrati nel prodotto finanziario;	

c) una descrizione di quanto segue:

i) la strategia del prodotto finanziario necessaria per ottemperare al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

ii) la scelta applicabile e la quota relativa degli investimenti di cui al paragrafo 2;

iii) l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui il prodotto dispone per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), dopo il periodo necessario a mettere in atto la strategia di investimento, in linea con le informazioni di cui all'informativa precontrattuale;

d) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;

e) una dichiarazione attestante che il prodotto ottempera al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ed eventuali altre esclusioni di investimenti stabilite dal partecipante ai mercati finanziari per il prodotto finanziario;

f) le fonti dei dati su cui si basano le lettere da b) a e).

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate come indicato all'articolo 6, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La soppressione è una conseguenza dei precedenti emendamenti che proponevano la soppressione dell'articolo 8 nella sua interezza.

Emendamento 381

Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una descrizione dei fattori di sostenibilità integrati nel prodotto finanziario;	b) una descrizione dei fattori di sostenibilità ***e delle esclusioni del rischio*** integrati nel prodotto finanziario;

Or. en

Emendamento 382
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la scelta applicabile e la quota relativa degli investimenti di cui al paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 383
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la scelta applicabile ***e la quota relativa*** degli investimenti di cui al paragrafo 2;	ii) la scelta applicabile degli investimenti di cui al paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

La specificazione della quota relativa applicabile degli investimenti non comporta un valore aggiunto per gli investitori (al dettaglio) e non può essere prevista con alcun grado di incertezza alla luce delle fluttuazioni del mercato.

Emendamento 384
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 - paragrafo 3 - lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la quota di investimenti del prodotto finanziario in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione;

Or. en

Emendamento 385
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) una descrizione della strategia di impegno in materia di sostenibilità perseguita dal partecipante ai mercati finanziari, incluso il modo in cui tale strategia è stata attuata in linea con gli obiettivi connessi alla sostenibilità del prodotto finanziario, oppure una

spiegazione chiara e motivata dei motivi per cui il partecipante non persegue una siffatta strategia;

Or. en

Emendamento 386
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 - paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) una descrizione dell'attuazione della strategia di impegno in materia di sostenibilità, comprese la quota di portafoglio coperta dalle attività di impegno, le metodologie e le motivazioni per la definizione delle priorità delle attività, nonché i risultati pertinenti per la strategia e gli obiettivi di investimento del prodotto;

Or. en

Emendamento 387
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 - paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) la percentuale del portafoglio legata alla quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario di cui al paragrafo 1, lettera

a).

Or. en

Emendamento 388
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La mancata conformità ai requisiti del presente articolo non è presa in considerazione se un partecipante ai mercati finanziari ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per conformarsi a tali requisiti. Una violazione dei medesimi che abbia una durata limitata e sia comunicata agli investitori in modo trasparente non è considerata una violazione del requisito applicabile.

Or. es

Emendamento 389
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo è applicabile per un periodo transitorio che termina il [4 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento]. Dopo tale data, nessun prodotto finanziario è nuovamente classificato a norma del presente articolo.

I prodotti finanziari classificati a norma del presente articolo prima della fine del periodo transitorio possono continuare a utilizzare tale classificazione per un periodo massimo di 12 mesi dopo tale data, a condizione che continuino a soddisfare i requisiti di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 390
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2033, ai fini del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari non si avvalgono più dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 391
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti	a) prevedono una soglia ***dell'80*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti

della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di ***opportuni*** indicatori connessi alla sostenibilità;	della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di indicatori connessi alla sostenibilità ***armonizzati e scientificamente fondati, che coprano l'intero ciclo di vita***;

Or. en

Emendamento 392
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia del ***70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia del ***100*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 393
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia del ***70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità,	a) prevedono una soglia del ***50*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità,

ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Motivazione

La soglia del 70 % è empiricamente inapplicabile per i mandati diversificati, multi-attività e assicurativi, alla luce dell'attuale disponibilità di dati, della riduzione dell'ambito di applicazione della CSRD post-omnibus e della non applicabilità della comunicazione relativa alla tassonomia dell'UE agli emittenti di paesi terzi. Una soglia del 50 %, combinata con l'informativa obbligatoria della quota non ammissibile e le esclusioni di categoria, fornisce una sufficiente integrità del mercato senza escludere strutturalmente dal sistema di classificazione strategie ESG credibili.

Emendamento 394
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia ***dell'85*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 395

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia ***dell'80*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 396
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le esclusioni settoriali proposte introducono vincoli rigidi che rischiano di compromettere la capacità dei mercati finanziari dell'UE di allocare il capitale in modo efficiente in tutta l'economia. Escludendo interi settori indipendentemente dai risultati o dagli sforzi di transizione delle singole imprese, il quadro può ridurre l'attrattiva dei prodotti finanziari dell'UE e indebolire la competitività globale dell'Europa.

Emendamento 397
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 398
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818;	b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 ***e nelle società coinvolte in qualsiasi attività connessa alle armi***;

Or. en

Emendamento 399
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818;	b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ***lettere a), b), d), e), f) g),*** del regolamento delegato (UE) 2020/1818;

Or. en

Emendamento 400
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818;	b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818***, escluse le lettere b) e d)***;

Or. en

Emendamento 401
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione,	

raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;

Or. es

Emendamento 402
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Emendamento 403
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***

i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o

ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;

Or. en

Motivazione

Le esclusioni settoriali proposte introducono vincoli rigidi che rischiano di compromettere la capacità dei mercati finanziari dell'UE di allocare il capitale in modo efficiente in tutta l'economia. Escludendo interi settori indipendentemente dai risultati o dagli sforzi di transizione delle singole imprese, il quadro può ridurre l'attrattiva dei prodotti finanziari dell'UE e indebolire la competitività globale dell'Europa.

Emendamento 404
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Emendamento 405
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Motivazione

Il divieto proposto per i progetti relativi ai combustibili fossili aggiunge un livello di esclusione ridondante al PAB già mantenuto per la categoria "Sostenibilità". L'insieme di esclusione PAB è il massimale appropriato per l'etichetta di livello superiore; un divieto parallelo genera incertezza giuridica senza aggiungere integrità al sistema di classificazione.

Emendamento 406
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	c) escludono gli investimenti in società che ***sono coinvolte in attività che***

riguardano:

Or. en

Emendamento 407
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili ***fossili***, o

Or. en

Emendamento 408
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***sviluppano nuovi progetti di*** prospezione, estrazione, distribuzione ***o*** raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	i) prospezione, estrazione, distribuzione***,*** raffinazione ***o sfruttamento*** di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o

Or. en

Emendamento 409
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sviluppano ***nuovi*** progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	i) sviluppano progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o

Or. en

Emendamento 410
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sviluppano ***nuovi*** progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia***, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività***;	ii) sviluppano progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia;

Or. en

Emendamento 411
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) sono coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario che non sono state affrontate e corrette in

modo efficace conformemente alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Or. en

Emendamento 412
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) ottengono il 5 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;

Or. en

Emendamento 413
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) produzione o distribuzione di energia nucleare;

Or. en

Emendamento 414
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii ter) ottengono il 10 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili;

Or. en

Emendamento 415
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii quater) ottengono il 20 % o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh;

Or. en

Emendamento 416
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii quinquies) sono coinvolte in attività connesse ad armi controverse individuate

facendo riferimento ai trattati e alle convenzioni internazionali, ai principi delle Nazioni Unite e, se del caso, alle legislazioni nazionali.

Or. en

Emendamento 417
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 418
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte***, compresa, se del caso, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono collegate ai principali effetti negativi e non prevengono o attenuano tali effetti,***

conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 19 ter.

I partecipanti ai mercati finanziari ottemperano all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), del presente articolo con l'ausilio degli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi a norma dell'articolo 19 bis bis. Possono inoltre rendere noti altri indicatori dei principali effetti negativi su base volontaria.

Or. en

Emendamento 419
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte, ***compresa, se del caso, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono collegate ai principali effetti negativi e non prevengono o attenuano tali effetti, conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 19 ter***.

Or. en

Emendamento 420
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte***, compresa, se del caso, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono collegate ai principali effetti negativi e non prevengono o attenuano tali effetti***.

Or. en

Emendamento 421
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità ***nella misura in cui tali dati siano accessibili tenendo conto degli obblighi di informativa delle società beneficiarie degli investimenti*** e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

Or. en

Emendamento 422
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità***, tenendo conto della gravità degli effetti,*** e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte***, comprese strategie di impegno, di voto e di progressione***.

Or. en

Emendamento 423
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) sono accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che comprende obiettivi di sostenibilità misurabili, un piano di attuazione che specifica obiettivi chiari e traguardi temporali, una politica di voto incentrata sulla sostenibilità, se applicabile alla classe di attivi, un quadro di progressione chiaro e solido per i casi in cui i cambiamenti attesi non sono conseguiti, il che può portare a disinvestimenti e ridistribuzione del capitale. La strategia di impegno copre l'intero portafoglio, comprese tutte le classi di attivi, tranne nei casi in cui un impegno significativo non sia fattibile per un particolare approccio in materia di attivi o investimenti. I partecipanti ai mercati finanziari possono dare priorità alle attività di impegno in base alle dimensioni e alla natura degli investimenti, alla composizione del portafoglio e all'allineamento delle attività all'obiettivo di sostenibilità del

prodotto.

Or. en

Emendamento 424
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), il denominatore è costituito esclusivamente dal portafoglio di investimento netto del prodotto finanziario. Gli investimenti detenuti a fini di gestione della liquidità, gli investimenti che costituiscono strumenti di copertura e gli investimenti in strumenti di debito sovrano con finalità generali emessi da amministrazioni centrali o banche centrali sono esclusi sia dal numeratore che dal denominatore di tale calcolo.

Or. en

Motivazione

La proposta tace sul denominatore di soglia, creando un difetto strutturale al centro del sistema di classificazione. Includere nel denominatore le disponibilità obbligatorie di liquidità, gli strumenti di copertura e il debito sovrano, escludendoli dal numeratore, gonfia il rapporto effettivo richiesto ben oltre la soglia stabilita. Il denominatore deve quindi essere definito con precisione nel livello 1.

Emendamento 425
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari garantiscono che tali prodotti finanziari non danneggino in maniera significativa altri obiettivi ambientali o sociali, conformemente alle disposizioni dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 426
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari ***possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte,*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio ***di opportuni*** indicatori connessi alla sostenibilità.	I partecipanti ai mercati finanziari ***ottemperano*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), del presente articolo con l'ausilio ***degli*** indicatori ***obbligatori*** connessi alla sostenibilità ***conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter. Gli indicatori obbligatori connessi alla sostenibilità includono almeno gli indicatori relativi a quanto segue:*** ***i) le emissioni di gas a effetto serra;*** ***ii) l'esposizione a società attive nel settore dei combustibili fossili;*** ***iii) l'esposizione a società coinvolte in qualsiasi attività connessa ad armi controverse; iv) l'esposizione ad attività che incidono negativamente su aree sensibili sotto il profilo della biodiversità;*** ***v) l'esposizione a società prive di procedure e di meccanismi per monitorare***

la conformità ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Or. en

Emendamento 427
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono ***scegliere di*** ottemperare***, in tutto o in parte,*** all'obbligo di informativa ***descritto*** al primo comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità.	I partecipanti ai mercati finanziari possono ottemperare all'obbligo di informativa ***di cui*** al primo comma, lettera d), con l'ausilio***, in tutto o in parte,*** di opportuni ***indicatori connessi alla sostenibilità, compresi gli indicatori stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter, o con l'ausilio di un'altra metodologia trasparente che sia adatta alla strategia di investimento del prodotto finanziario e consenta agli investitori di comprendere i principali effetti negativi degli investimenti del prodotto finanziario sugli*** indicatori connessi alla sostenibilità.

Or. en

Emendamento 428
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di ***opportuni*** indicatori connessi alla sostenibilità.	I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di indicatori connessi alla sostenibilità ***scientificamente fondati***.

Or. en

Emendamento 429
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ***ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte,*** all'obbligo di informativa descritto al primo ***comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni*** indicatori ***connessi*** alla sostenibilità.	I partecipanti ***al mercato finanziario devono conformarsi*** all'obbligo di informativa descritto al primo ***punto della lettera d) utilizzando*** indicatori ***appropriati relativi*** alla sostenibilità .

Or. it

Emendamento 430
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, lettera d), i partecipanti al mercato finanziario devono utilizzare almeno un indicatore tra quelli elencati nell'atto delegato che sarà adottato dalla Commissione di cui all'articolo 19 ter, lettera b), lettera a, punto i), che sia più pertinente

all'obiettivo o agli obiettivi relativi alla transizione del prodotto finanziario. Qualora i partecipanti al mercato finanziario dimostrino che nessuno di tali indicatori è pertinente al prodotto finanziario, possono utilizzare indicatori alternativi relativi alla sostenibilità.

Or. it

Emendamento 431
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La mancata conformità ai requisiti del presente articolo non è presa in considerazione se un partecipante ai mercati finanziari ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per conformarsi a tali requisiti. Una violazione dei medesimi che abbia una durata limitata e sia comunicata agli investitori in modo trasparente non è considerata una violazione del requisito applicabile.

Or. es

Emendamento 432
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	I partecipanti ai mercati finanziari integrano l'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio degli indicatori dei principali effetti negativi rilevanti per l'obiettivo di investimento, conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter.

Or. en

Emendamento 433
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 434
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti	***soppresso***

finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 435
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte ***al*** primo comma ***sono ritenute*** soddisfatte per i prodotti finanziari che ***riproducono un indice*** di riferimento ***UE allineato con l'accordo di Parigi*** conforme ***alle prescrizioni della*** sezione ***3*** del regolamento delegato (UE) 2020/1818, ***o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento***.	Le condizioni descritte ***nel*** primo comma ***si considerano*** soddisfatte per i prodotti finanziari che ***replicano o sono gestiti in riferimento a, o perseguono una strategia attiva utilizzando come benchmark*** di riferimento***, un benchmark di transizione climatica dell'UE*** conforme ***ai requisiti stabiliti nella*** sezione ***2*** del regolamento delegato (UE) 2020/1818, ***oppure un benchmark allineato all'accordo di Parigi dell'UE conforme ai requisiti stabiliti nella sezione 3 del capitolo II di tale regolamento delegato***.

Or. it

Emendamento 436
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento.	Le condizioni descritte al primo comma***, lettera a),*** sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 437
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento.	***Si ritiene che*** i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento ***soddisfino le condizioni di cui al primo comma***.

Or. en

Emendamento 438
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma,	***soppresso***

lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Or. en

Emendamento 439
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 440
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o

superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.	superiore al ***25*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Or. en

Emendamento 441
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***10*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Or. en

Emendamento 442
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***10*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Or. en

Motivazione

I dati di mercato mostrano che la stragrande maggioranza dei fondi europei segnala un allineamento della tassonomia inferiore al 10 %. Data la riduzione dell'ambito di applicazione della CSRD e la mancanza di dati per gli emittenti di paesi terzi, una soglia del 10 % è già ambiziosa.

Emendamento 443
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***5*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Or. en

Emendamento 444
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per i prodotti finanziari classificati a norma del presente articolo che investono in altri prodotti finanziari classificati a norma del presente articolo, il calcolo della soglia di cui alla lettera a) tiene conto della percentuale indicata da tali

	prodotti finanziari sottostanti conformemente al paragrafo 3, lettera g bis).

Or. en

Emendamento 445
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	***soppresso***
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;	
b) i cui proventi non finanziano:	
i) attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o del primo comma, lettera c), o	
ii) società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.	

Or. it

Emendamento 446
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	***soppresso***
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;	
b) i cui proventi non finanziano:	
i) attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o del primo comma, lettera c), o	
ii) società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.	

Or. en

Motivazione

Limitare l'ammissibilità dei titoli sovrani agli strumenti con impiego mirato di proventi crea un mercato sovrano a due livelli, svantaggia strutturalmente i prodotti assicurativi e pensionistici che detengono il debito sovrano tradizionale e contrasta con l'obiettivo della categoria "Transizione" di indirizzare il capitale verso percorsi di decarbonizzazione credibili.

Emendamento 447
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), ***non sono*** inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a ***eccezione degli*** strumenti con impiego mirato dei proventi	Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), ***possono essere*** inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a ***condizione che siano utilizzate***

emessi da tali organismi:	***metodologie appropriate per valutare il contributo all'obiettivo della transizione. Dovrebbero essere inclusi nel numeratore i seguenti*** strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:

Or. en

Emendamento 448
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:	Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi ***o dei prestiti erogati*** da tali organismi:

Or. en

Emendamento 449
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi***:***	Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi ***conformemente all'articolo 3 del***

regolamento (UE) 2023/2631;

Or. en

Emendamento 450
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;	a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631***, ai principi delle obbligazioni verdi dell'ICMA o ai principi delle obbligazioni sociali dell'ICMA***;

Or. en

Emendamento 451
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;	a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; ***o***

Or. en

Emendamento 452
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cui proventi non finanziano:	***soppresso***
i) attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o del primo comma, lettera c), o	
ii) società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.	

Or. en

Emendamento 453
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) società escluse a norma ***dell'articolo 12, paragrafo 1***, lettera c)***, del regolamento delegato (UE*** *2020/1818*.	ii) società escluse a norma ***del primo comma***, lettera c), ***punto ii bis***).

Or. en

Emendamento 454
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) Il primo comma, lettera b), non dovrebbe applicarsi alle emissioni di

	debito sovrano, subsovrano e sovranazionale.

Or. en

Emendamento 455
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettere b) e c), non si applica agli investimenti in strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da società:	Il primo comma, lettere b) e c), non si applica agli investimenti in strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da società***, o prestiti erogati a società***:

Or. en

Emendamento 456
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, ***lettere*** b) ***e c)***, non si applica agli investimenti in strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da società:	Il primo comma, ***lettera*** b), non si applica agli investimenti in strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da società:

Or. it

Emendamento 457
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; ***o***	a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631***, ai principi delle obbligazioni verdi dell'ICMA o ai principi delle obbligazioni sociali dell'ICMA***;

Or. en

Emendamento 458
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o al primo paragrafo, lettera c), purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 459
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o al primo paragrafo, lettera c), purché ***l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi*** non sia ***escluso*** a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.	b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o al primo paragrafo, lettera c), purché ***la società*** non sia ***esclusa*** a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

Or. en

Emendamento 460
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i cui*** proventi non ***finanziano*** attività ***sottostanti*** di cui all'articolo 12, paragrafo ***1)***, lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 ***o al primo paragrafo, lettera c), purché*** l'emittente degli strumenti ***con impiego mirato*** dei proventi non sia escluso ***a norma*** dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.	b) ***qualora i*** proventi non ***finanzino alcuna*** attività ***sottostante*** di cui all'articolo 12, paragrafo ***1***, lettere a) e b)***,*** e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818***, a condizione che*** l'emittente degli strumenti ***di utilizzo*** dei proventi non sia escluso ***ai sensi*** dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

Or. it

Emendamento 461
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del calcolo della soglia di cui al primo comma, lettera a), gli investimenti in emissioni con finalità generali da parte di organismi del settore pubblico, nonché le attività detenute a fini di tesoreria, copertura o gestione della liquidità, tra cui disponibilità liquide, mezzi equivalenti, fondi comuni monetari e derivati finanziari, sono esclusi sia dal numeratore che dal denominatore del calcolo.

Or. en

Emendamento 462
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) investimenti in portafogli che ***riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o che*** sono gestiti ***rifacendosi a un tale indice*** di riferimento;	a) investimenti in portafogli che ***replicano,*** sono gestiti ***in riferimento a, o perseguono una strategia attiva utilizzando come benchmark*** di riferimento***, un benchmark allineato all'accordo di Parigi dell'UE***;

Or. it

Emendamento 463
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) investimenti in strumenti emessi conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;	c) investimenti in strumenti emessi conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 ***o ad altre norme di mercato credibili per l'emissione di obbligazioni verdi***;

Or. en

Emendamento 464
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) investimenti, compresi i coinvestimenti, che finanziano la medesima impresa o il medesimo progetto o portafoglio individuati in operazioni di finanziamento e investimento che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nel quadro di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali;	d) investimenti, compresi i coinvestimenti, che finanziano la medesima impresa o il medesimo progetto o portafoglio individuati in operazioni di finanziamento e investimento che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nel quadro di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali***, conformemente alla valutazione del principio "non arrecare un danno significativo"***;

Or. en

Emendamento 465
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) altri investimenti in imprese, attività economiche o attivi che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 466
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) altri investimenti in imprese, attività economiche o attivi che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 467
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) altri investimenti in imprese, attività economiche o attivi che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia	***soppresso***

addotta una valida giustificazione.

Or. en

Emendamento 468
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) investimenti in imprese, attività economiche o attivi che evitano e al tempo stesso affrontano gli impatti sociali negativi sui lavoratori, sulle comunità e sui consumatori pertinenti per i settori ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 469
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) investimenti in imprese, attività economiche o attivi che migliorano la disponibilità, l'accessibilità e la qualità dei beni e dei servizi sociali.

Or. en

Emendamento 470
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la scelta applicabile e la quota relativa degli investimenti di cui al paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 471
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la scelta applicabile ***e la quota relativa*** degli investimenti di cui al paragrafo 2;	ii) la scelta applicabile degli investimenti di cui al paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

La specificazione della quota applicabile relativa degli investimenti non comporta un valore aggiunto per gli investitori (al dettaglio).

Emendamento 472
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***l'eventuale*** periodo preparatorio applicabile di cui il prodotto dispone per	iii) ***il*** periodo preparatorio applicabile ***di massimo due anni*** di cui il prodotto

raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), dopo il periodo necessario a mettere in atto la strategia di investimento, in linea con le informazioni di cui all'informativa precontrattuale;	dispone per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), dopo il periodo necessario a mettere in atto la strategia di investimento, in linea con le informazioni di cui all'informativa precontrattuale;

Or. en

Emendamento 473
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante ***se e*** in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, lettera b);	d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, lettera b)***, come percentuale di tutti gli investimenti per il prodotto finanziario***;

Or. en

Emendamento 474
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante ***se e*** in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), mediante	d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), mediante

investimenti conformi al paragrafo 2, lettera b);	investimenti conformi al paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 475
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;	e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni ***e a un piano credibile*** sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;

Or. en

Emendamento 476
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) una descrizione della strategia di impegno in materia di sostenibilità perseguita dal partecipante ai mercati finanziari, incluso il modo in cui tale strategia è stata attuata in linea con gli obiettivi connessi alla sostenibilità del

prodotto finanziario;

Or. en

Emendamento 477
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) una descrizione dell'attuazione della strategia di impegno in materia di sostenibilità, comprese la quota di portafoglio coperta dalle attività di impegno, le metodologie e le motivazioni per la definizione delle priorità delle attività, nonché i risultati pertinenti per la strategia e gli obiettivi di investimento del prodotto;

Or. en

Emendamento 478
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) la percentuale del portafoglio collegata alla quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Emendamento 479
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'impatto o gli impatti attesi in termini degli obiettivi ambientali o sociali specificati, sottesi da una teoria del cambiamento predefinita, e	a) l'impatto o gli impatti attesi in termini degli obiettivi ambientali o sociali specificati, sottesi da una teoria del cambiamento predefinita ***e scientificamente fondata***, e

Or. en

Emendamento 480
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***disposizioni per misurare, gestire e riferire in merito all'impatto perseguito in applicazione della lettera a), anche in*** termini di investimenti ***per mezzo*** del prodotto finanziario e di ***contributo*** degli investitori ***nel*** prodotto finanziario.	b) termini di investimenti del prodotto finanziario e di ***apporto*** degli investitori ***al*** prodotto finanziario.

Or. it

Emendamento 481
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prodotti finanziari che asseriscono di ***combinare*** prodotti finanziari classificati come prodotti connessi alla sostenibilità	Prodotti finanziari che asseriscono di ***essere costituiti da*** prodotti finanziari classificati come prodotti connessi alla sostenibilità

Or. en

Emendamento 482
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 1– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia del 70 % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.	I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia del 70 % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1. ***Ai fini del primo comma, i prodotti finanziari che offrono opzioni di investimento all'investitore ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 possono asserire una categoria a norma degli articoli 7, 8 o 9, a condizione che almeno la quota di opzioni di investimento richieste al di sotto della soglia applicabile nella categoria asserita sia ammissibile come prodotti finanziari classificati a***

norma di tali articoli o soddisfi altrimenti i relativi requisiti.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9 bis non riguarda espressamente i prodotti che offrono opzioni multiple quali definiti nel regolamento PRIIP. Senza un chiarimento esplicito, i prodotti di investimento assicurativi che offrono una gamma di opzioni di fondi sottostanti non possono accedere in modo affidabile al regime di classificazione. L'emendamento conferma l'ammissibilità dei prodotti che offrono opzioni multiple e garantisce che la soglia applicabile tenga conto della categoria asserita, evitando incoerenze in caso di modifica delle soglie.

Emendamento 483
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 1– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia ***del 70*** % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.	I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia ***dell'80*** % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 484
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 1– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia ***del 70*** % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.	I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia ***dell'80*** % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 485
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 1– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia ***del 70*** % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.	I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia ***dell'80*** % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 486
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria di cui all'articolo 7 o 9, i partecipanti ai mercati finanziari possono basarsi sulle informazioni comunicate riguardo ai propri investimenti in prodotti finanziari classificati conformemente a detti articoli o riguardo alle proprie esposizioni verso tali prodotti.	Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria di cui all'articolo 7 o 9, i partecipanti ai mercati finanziari possono basarsi sulle informazioni comunicate riguardo ai propri investimenti in prodotti finanziari classificati conformemente a detti articoli o riguardo alle proprie esposizioni verso tali prodotti. ***Se la soglia applicabile è raggiunta con riferimento agli investimenti in prodotti finanziari classificati, i partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a tenere conto delle singole attività sottostanti di tali prodotti.***

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione consente di fare affidamento sulle informazioni di classificazione divulgate, ma non preclude le aspettative di vigilanza di trasparenza. Per gli strumenti assicurativi del tipo "insurance wrappers" e i fondi di fondi, tenere conto delle singole partecipazioni all'interno dei fondi sottostanti sarebbe sproporzionato dal punto di vista operativo. L'emendamento rende esplicito che le informazioni sulla classificazione a livello di fondo sono sufficienti per soddisfare il requisito della soglia, indipendentemente dal valore soglia applicabile alla categoria dichiarata.

Emendamento 487
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i prodotti finanziari non classificati che asseriscono di investire in, essere esposti a o essere costituiti da due o più prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, includono:	***soppresso***
a) la composizione del prodotto finanziario in termini di quote relative dei prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9;	
b) la quota del prodotto finanziario cui non si applica la lettera a);	
c) l'obiettivo, la strategia e l'applicabilità di eventuali esclusioni applicabili alla quota del prodotto di cui alla lettera b).	
Ai fini del primo comma, i partecipanti ai mercati finanziari possono basarsi sulle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 3.	

Or. en

Emendamento 488
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i prodotti finanziari non classificati che asseriscono di investire in, essere esposti a o essere costituiti da due o più prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, includono:	Per i prodotti finanziari non classificati che ***sono prodotti che consentono opzioni multiple quando il consumatore può scegliere tra una selezione di fondi di investimento o strategie di investimento predefinite o un portafoglio modello, e che*** asseriscono di investire in, essere

esposti a o essere costituiti da due o più prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, includono:

Or. en

Emendamento 489
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i prodotti finanziari non classificati che asseriscono di investire in, essere esposti a o essere costituiti da ***due*** o più prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, includono:	Per i prodotti finanziari non classificati ***o imprese di investimento che offrono servizi di gestione di portafogli o consulenza in materia di investimenti*** che asseriscono di investire in, essere esposti a o essere costituiti da ***uno*** o più prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, includono:

Or. en

Emendamento 490
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la composizione del prodotto finanziario in termini di quote relative dei prodotti finanziari sottostanti di cui agli	a) la composizione del prodotto finanziario ***o del servizio di gestione del portafoglio*** in termini di quote relative dei

articoli 7, 8 e 9;	prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9;

Or. en

Emendamento 491
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la quota del prodotto finanziario cui non si applica la lettera a);	b) la quota del prodotto finanziario ***o del servizio di gestione del portafoglio*** cui non si applica la lettera a);

Or. en

Emendamento 492
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) un elenco delle opzioni di investimento disponibili sul prodotto che consente opzioni multiple, compresa l'indicazione della relativa categoria o la non classificazione, se del caso;

Or. en

Emendamento 493
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) per ciascuna opzione di investimento che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità o un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità con impatto, o altri investimenti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, o all'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 4, se del caso.

Or. en

Emendamento 494
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga alla lettera e), qualora le informazioni su tali opzioni di investimento non possano esser fornite negli allegati del documento o nelle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, in maniera chiara e concisa a causa del numero di allegati necessari, i partecipanti ai mercati finanziari possono fornire le informazioni inserendo nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, riferimenti agli allegati delle informative richieste dalle direttive, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali di cui a tale paragrafo in cui possono

essere reperite tali informazioni.

Or. en

Emendamento 495
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ***ai mercati finanziari che si avvalgono di*** servizi di gestione del portafoglio ***prestati*** da soggetti autorizzati ***conformemente alla direttiva*** 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2016/2341 possono ***basarsi*** sulle informazioni fornite ***da tali soggetti.;***	***Qualora*** i partecipanti ***al mercato finanziario o gli investitori individuali ricevano*** servizi di gestione del portafoglio da ***parte di*** soggetti autorizzati ***a tal fine ai sensi delle direttive*** 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o ***della direttiva*** (UE) 2016/2341***, essi*** possono ***incaricare tali soggetti di investire secondo i criteri per i prodotti finanziari classificati previsti dal presente regolamento e Essi possono fare affidamento*** sulle informazioni fornite ***in conformità al presente regolamento***.

Or. it

Emendamento 496
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari che si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da soggetti autorizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE,	I partecipanti ai mercati finanziari ***o i singoli*** che si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da soggetti autorizzati conformemente alla direttiva

2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2016/2341 possono basarsi sulle informazioni fornite ***da tali soggetti***.	2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2016/2341 possono ***imporre a tali soggetti di investire conformemente ai criteri relativi ai prodotti finanziari classificati come previsto nel presente regolamento e possono*** basarsi sulle informazioni fornite ***in linea con il presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 497
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis) Articolo 9 bis bis
	Principali effetti negativi Ove applicabile, i partecipanti ai mercati finanziari individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Tali interventi possono includere, se del caso, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono direttamente collegate ai principali effetti negativi e che e non prevengono o attenuano tali effetti o vi pongono rimedio, conformemente agli atti delegati adottati a norma degli articoli 19 ter e 19 quater.
	Gli indicatori dei principali effetti negativi relativi alle società beneficiarie degli investimenti ritenuti rilevanti ai fini del presente articolo comprendono almeno quanto segue:
	le emissioni totali di gas a effetto serra, espresse in tonnellate;

l'impronta di carbonio, espressa in tonnellate per milione di EUR investito;

l'intensità dei gas a effetto serra, espressa in tonnellate per milione di EUR di entrate;

l'esposizione al settore dei combustibili fossili;

la quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile;

l'intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico, espressa in GWh per milione di EUR di entrate;

le attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità;

le emissioni in acqua, espresse in tonnellate per milione di EUR investito;

rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi, espresso in tonnellate per milione di EUR investito;

assenza di procedure di dovuta diligenza per individuare, prevenire, attenuare e affrontare effetti negativi sui diritti umani;

assenza di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le persone interessate;

divario retributivo di genere non corretto;

percentuale media di dipendenti che guadagnano meno di un salario adeguato.

I partecipanti ai mercati finanziari possono inoltre comunicare altri indicatori dei principali effetti negativi su base volontaria.

Or. en

Emendamento 498
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I fondi riservati esclusivamente agli investitori professionali saranno esclusi dalla condivisione delle informazioni in questione.

Or. es

Emendamento 499
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dati e stime	Dati e stime ***in materia di sostenibilità***

Or. en

Emendamento 500
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dati e stime	Dati e stime ***in materia di sostenibilità***

Or. en

Emendamento 501

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati;	i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni***, stime comprese***, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati ***e sia disciplinato da accordi contrattuali con i fornitori di servizi di dati su prodotti. I dati sono forniti con una metodologia trasparente***;

Or. en

Emendamento 502
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati;	i) l'uso di dati ***relativi alla sostenibilità*** ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati ***con tali fornitori di dati, che rendono disponibile ai partecipanti ai mercati finanziari, su richiesta, la metodologia utilizzata per le stime***;

Or. en

Emendamento 503

Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati;	i) l'uso di dati ***relativi alla sostenibilità*** ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati ***con tali fornitori di dati, che rendono disponibile ai partecipanti ai mercati finanziari, su richiesta, la metodologia utilizzata per le stime***;

Or. en

Emendamento 504
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati;	i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati ***con tali fornitori di dati, che rendono disponibili ai partecipanti ai mercati finanziari le metodologie utilizzate per le stime***;

Or. en

Emendamento 505
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) su richiesta, forniscono ***ai clienti***:	b) su richiesta, forniscono ***alle autorità competenti***:

Or. en

Emendamento 506
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) su richiesta, forniscono ***ai clienti***:	b) su richiesta, forniscono ***alle autorità competenti***:

Or. en

Emendamento 507
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2020/1818
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui prodotti finanziari connessi alla sostenibilità diverse da quelle rese note conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 508
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui prodotti finanziari connessi alla sostenibilità diverse da quelle rese note conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 509
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui prodotti finanziari connessi alla sostenibilità diverse da quelle rese note conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 510
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e***, se applicabile e disponibile,*** la metodologia utilizzata dai fornitori dei dati;	ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e la metodologia utilizzata ***e resa disponibile*** dai fornitori dei dati;

Or. en

Emendamento 511
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e***, se applicabile e disponibile,*** la metodologia utilizzata dai fornitori dei dati;	ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e la metodologia utilizzata dai fornitori dei dati;

Or. en

Emendamento 512
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e***, se applicabile e disponibile,*** la metodologia utilizzata dai fornitori dei dati;	ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e la metodologia utilizzata dai fornitori dei dati;

Or. en

Emendamento 513
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e***, se applicabile e disponibile,*** la metodologia utilizzata dai fornitori dei dati;	ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e la metodologia utilizzata ***e resa disponibile*** dai fornitori dei dati;

Or. en

Emendamento 514
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***la*** metodologia, ***le*** principali ipotesi e ***i*** principi di precauzione applicati al trattamento degli elementi d'informazione mancanti alla base delle stime, se queste non sono basate su dati ottenuti da fornitori di dati esterni.	iii) ***una panoramica di alto livello della*** metodologia, ***delle*** principali ipotesi e ***dei*** principi di precauzione applicati al trattamento degli elementi d'informazione mancanti alla base delle stime, se queste non sono basate su dati ottenuti da fornitori di dati esterni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto garantisce la proporzionalità degli obblighi di informativa nei confronti dei clienti. L'informativa metodologica completa delle stime interne non ha fine, arrivando potenzialmente a un'ampia documentazione tecnica di valore limitato per gli investitori finali. Una panoramica di alto livello preserva una trasparenza significativa,

evitando nel contempo oneri di conformità sproporzionati per i partecipanti ai mercati finanziari.

Emendamento 515
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) non sono tenuti a comunicare le informazioni di cui alla lettera b) nella misura in cui tale informativa violi le disposizioni applicabili in materia di protezione dei segreti commerciali o di altre informazioni commerciali riservate, compresi gli obblighi contrattuali di riservatezza. I partecipanti ai mercati finanziari informano i clienti che invocano tale disposizione della natura generale della limitazione applicata.

Or. en

Emendamento 516
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione, le autorità europee di vigilanza e le autorità competenti possono, nell'ambito dei rispettivi mandati e sulla base delle rispettive valutazioni delle comunicazioni effettuate a norma del presente articolo, pubblicare raccomandazioni volte a migliorare la trasparenza, l'affidabilità e la

comparabilità dei dati o a stimare le metodologie utilizzate da uno o più partecipanti ai mercati finanziari, anche qualora tali dati o metodologie siano forniti dallo stesso fornitore esterno di dati. Tali raccomandazioni non richiedono la divulgazione di informazioni riservate, segreti commerciali o metodologie proprietarie.

Or. en

Emendamento 517
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I fornitori di dati che forniscono dati ai partecipanti ai mercati finanziari nel contesto del presente regolamento mettono a disposizione delle autorità competenti, su richiesta:
	a) i loro processi interni di controllo della qualità dei dati;
	b) le loro metodologie volte a garantire che i dati siano recuperati in modo rigoroso e sistematico.

Or. en

Emendamento 518
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché i dati raccolti ai fini della direttiva 2023/2859, compresi i dati ESG pertinenti per il presente regolamento, siano disponibili a costi accessibili in modo che i partecipanti ai mercati finanziari possano utilizzarli per conformarsi al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 519
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 bis) è inserito il seguente articolo 12 ter:
	Articolo 12 ter
	Gruppo di esperti sugli investimenti nei mercati emergenti (EGEMI)
	La Commissione istituisce un gruppo di esperti sugli investimenti nei mercati emergenti (EGEMI), composto dalle agenzie europee competenti, dalle autorità europee di vigilanza, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dai rappresentanti degli Stati membri e da portatori di interessi esperti del settore privato, del mondo accademico e della società civile.
	Il gruppo di esperti fornisce consulenza alla Commissione e alle autorità europee di vigilanza nell'applicazione del presente regolamento, nella misura in cui ciò sia pertinente per gli investimenti sostenibili nei mercati emergenti, anche per quanto

riguarda la disponibilità dei dati e l'uso di variabili proxy per le stime di cui all'articolo 12 bis.

Or. en

Emendamento 520
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono includere asserzioni relative alla sostenibilità soltanto nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1.	I partecipanti ai mercati finanziari possono includere asserzioni relative alla sostenibilità soltanto nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1. ***I partecipanti ai mercati finanziari non utilizzano termini nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing di tali prodotti finanziari che inducano gli investitori a ritenere che il prodotto soddisfi i requisiti di una categoria diversa da quella in cui è classificato.***

Or. en

Emendamento 521
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono	I partecipanti ai mercati finanziari possono

includere asserzioni relative alla sostenibilità soltanto nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1.	includere asserzioni relative alla sostenibilità soltanto nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1. ***Tali disposizioni non si applicano ai partecipanti ai mercati finanziari che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, hanno deciso di non applicare gli articoli 6 bis, 7, 8 e 9.***

Or. es

Emendamento 522
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari ***possono includere*** asserzioni relative alla sostenibilità soltanto nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1.	I partecipanti ai mercati finanziari ***includono*** asserzioni relative alla sostenibilità soltanto nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 523
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le asserzioni nelle denominazioni e nelle	Le asserzioni nelle denominazioni e nelle

comunicazioni di marketing di cui al primo comma sono chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari in questione.	comunicazioni di marketing di cui al primo comma sono chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le caratteristiche di sostenibilità ***e la classificazione*** dei prodotti finanziari in questione.

Or. en

Emendamento 524
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore] le autorità europee di vigilanza elaborano, dopo aver effettuato gli opportuni test sui consumatori, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i termini relativi alla sostenibilità che possono essere utilizzati nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing per ciascuna categoria di prodotti.

Or. en

Emendamento 525
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 del presente regolamento, le asserzioni relative alla sostenibilità nelle

	denominazioni dei prodotti non utilizzano termini derivati dai termini di base "sostenibile" o "transizione" e includono un termine derivato dai termini di base "di base" o "esclusione dal rischio".

Or. en

Emendamento 526
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari non includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis.	I partecipanti ai mercati finanziari non includono asserzioni ***positive*** relative alla sostenibilità nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis. ***Nel caso in cui non sia stata condotta alcuna valutazione di sostenibilità o ESG sui prodotti finanziari dei partecipanti ai mercati finanziari, il partecipante deve indicarlo chiaramente nel materiale di marketing del prodotto finanziario, tramite un'apposita "etichetta di avvertimento".***

Or. en

Emendamento 527
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari non	I partecipanti ai mercati finanziari non

includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis.	includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis. ***Tali disposizioni non si applicano ai partecipanti ai mercati finanziari che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, hanno deciso di non applicare gli articoli 6 bis, 7, 8 e 9.***

Or. es

Emendamento 528
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari non includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni ***e nelle comunicazioni di marketing*** dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis.	I partecipanti ai mercati finanziari non includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis.

Or. en

Emendamento 529
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari non includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni ***e nelle comunicazioni di marketing*** dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis.	I partecipanti ai mercati finanziari non includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis.

Emendamento 530
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 9 bis, a condizione che tali asserzioni siano chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le informazioni comunicate a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c).	I partecipanti ai mercati finanziari possono includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 9 bis, a condizione che tali asserzioni siano chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le informazioni comunicate a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c). ***I partecipanti al mercato finanziario possono includere nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis riferimenti limitati, fattuali e non promozionali ai fattori di sostenibilità o all'integrazione dei rischi di sostenibilità, purché tali riferimenti siano chiari, corretti e non fuorvianti, coerenti con le informazioni divulgate ai sensi dell'articolo 6 o 6 bis e accompagnati da una chiara dichiarazione che il prodotto finanziario non è classificato come prodotto finanziario legato alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento. I riferimenti all'integrazione dei rischi di sostenibilità conformemente all'articolo 6 non costituiscono, di per sé, affermazioni relative alla sostenibilità ai fini del presente paragrafo. I partecipanti al mercato finanziario possono includere affermazioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 9 bis purché tali affermazioni siano chiare, corrette e non fuorvianti e coerenti con le informazioni divulgate conformemente***

all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c).

Or. it

Emendamento 531
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono includere ***asserzioni*** relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo ***9*** bis, a condizione che tali ***asserzioni*** siano chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le informazioni comunicate ***a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c)***.	I partecipanti ai mercati finanziari possono includere ***informazioni fattuali sulla sostenibilità e informazioni*** relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo ***6*** bis, a condizione che tali ***informazioni*** siano chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le informazioni comunicate ***nella rispettiva documentazione precontrattuale***.

Or. en

Emendamento 532
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, i riferimenti alle attività di gestione dei partecipanti ai mercati finanziari nonché le informazioni fattuali sulla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing non sono considerati asserzioni relative alla sostenibilità.

Or. en

Emendamento 533
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o altre autorità nazionali non applichino prescrizioni supplementari in aggiunta a quelle stabilite ***agli articoli 3, 6, 10, 11 e 13 per quanto concerne gli obblighi di informazione e agli articoli 7, 8 e 9 per quanto concerne i criteri e la trasparenza riguardo ai prodotti finanziari classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità***.	Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o altre autorità nazionali non applichino ***o mantengano*** prescrizioni***, aspettative di vigilanza o linee guida*** supplementari in aggiunta a quelle stabilite ***nel presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'SFDR 1.0, le prassi divergenti delle autorità nazionali competenti e le aspettative informali in materia di vigilanza hanno generato oneri di conformità equivalenti a requisiti formali, frammentando il mercato unico. L'enumerazione di articoli specifici crea lacune che le autorità nazionali competenti possono sfruttare. Un divieto a livello normativo riguardante requisiti, aspettative e linee guida garantisce la massima armonizzazione nella pratica e non solo sulla carta.

Emendamento 534
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli 3, 6 e 10 del presente regolamento conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2016/2341.	Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli 3, 6***, 7, 8, 9*** e 10 del presente regolamento conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2016/2341.

Or. en

Emendamento 535
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari di tipo chiuso creati e distribuiti prima del [data di applicazione del presente regolamento].	I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari di tipo chiuso creati e distribuiti prima del [data di applicazione del presente regolamento]. ***Per tali prodotti finanziari, il rispetto dei precedenti impegni contrattuali assunti e dell'informativa sulla sostenibilità comunicata sulla base dei regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) n. 1286/2014 rimane applicabile e non è considerato un'asserzione relativa alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento riveduto [XXX].***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che i fondi che beneficiano della clausola di anteriorità possano utilizzare i loro impegni contrattuali nei confronti dei loro investitori e che questi rimangano validi. Tali impegni non dovrebbero nemmeno essere intesi come asserzioni relative alla sostenibilità attraverso il quadro SFDR 1.0.

Emendamento 536
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari di tipo chiuso creati e distribuiti prima del [data di applicazione del presente regolamento].	I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari di tipo chiuso creati e distribuiti prima del [data di applicazione del presente regolamento]. ***Lo stesso vale per i prodotti finanziari offerti a investitori professionali in attività non consultive nell'ambito di servizi di consulenza.***

Or. en

Emendamento 537
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari di tipo chiuso creati e distribuiti prima del [data di applicazione del presente regolamento].	I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari di tipo chiuso creati e distribuiti prima del [data di applicazione del presente regolamento] ***e riferiscono in materia al più tardi entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 538
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare gli articoli 6 bis, 7, 8 e 9 ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettera b), che sono messi a disposizione esclusivamente degli investitori professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE.

Or. en

Motivazione

The proposal to introduce a targeted scope exemption (or clear opt-out) from SFDR disclosure obligations for alternative investment funds (AIFs) marketed exclusively to professional investors fully aligns with the principle of proportionality and the EU's "Better Regulation" agenda. The current SFDR review primarily focuses on simplifying rules, reducing administrative burdens, and protecting retail investors from greenwashing. Applying complex, retail-designed templates indiscriminately to professional funds is therefore disproportionate. It merely drives up duplicative compliance costs, stifles innovation, and weakens the EU's global competitiveness without offering any meaningful investor protection benefit, which will already be safeguarded by baseline transparency and anti-greenwashing mechanisms.

Emendamento 539
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare gli articoli 6 bis, 7, 8 e 9 del presente regolamento ai prodotti finanziari messi a disposizione esclusivamente di investitori professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva

2014/65/UE, a condizione che nessun investitore al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), di tale direttiva abbia accesso al prodotto finanziario in questione. I partecipanti ai mercati finanziari che si avvalgono di questa opzione indicano nella documentazione precontrattuale che il prodotto finanziario non è classificato a norma del presente regolamento e le relative motivazioni.

Or. en

Motivazione

Gli investitori professionali negoziano i requisiti di sostenibilità a livello bilaterale e dispongono delle competenze per valutare le caratteristiche ESG senza modelli standardizzati. L'applicazione degli articoli da 6 bis a 9 a prodotti istituzionali su misura genera costi di conformità senza benefici per la tutela degli investitori.

Emendamento 540
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare gli articoli 6 bis, 7, 8 e 9 ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettera b), messi a disposizione esclusivamente degli investitori professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE. Di conseguenza, l'applicazione di tali articoli ai prodotti in questione è volontaria.

Or. es

Emendamento 541

Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se i nomi delle categorie di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità rimangono chiari, efficaci e comprensibili per gli investitori finali, tenendo conto dell'esperienza in materia di vigilanza, degli sviluppi del mercato e, se del caso, dei test sui consumatori.

Or. en

Emendamento 542
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) gli aggiornamenti riguardanti le soglie, le definizioni e i quadri relativi agli articoli 7, 8 e 9 sulla base delle possibili modifiche dei modelli scientifici e delle previsioni per i rischi e i percorsi legati alla sostenibilità.

Or. en

Emendamento 543
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19 bis	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 19 bis è reso superfluo dalla modifica della data di applicazione, che prevede già un periodo transitorio uniforme di 24 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo atto delegato per tutti i tipi di prodotti. Un calendario scaglionato separato per i prodotti assicurativi e pensionistici aggiunge complessità senza apportare benefici. La soppressione garantisce una data di attuazione unica e coerente in tutto il quadro dell'SFDR.

Emendamento 544
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Disposizioni transitorie	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 19 bis è reso superfluo dalla modifica della data di applicazione, che prevede già un periodo transitorio uniforme di 24 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo atto delegato per tutti i tipi di prodotti. Un calendario scaglionato separato per i prodotti assicurativi e pensionistici aggiunge complessità senza apportare benefici. La soppressione garantisce una data di attuazione unica e coerente in tutto il quadro dell'SFDR.

Emendamento 545
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [12 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 19 bis è reso superfluo dalla modifica della data di applicazione, che prevede già un periodo transitorio uniforme di 24 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo atto delegato per tutti i tipi di prodotti. Un calendario scaglionato separato per i prodotti assicurativi e pensionistici aggiunge complessità senza apportare benefici. La soppressione garantisce una data di attuazione unica e coerente in tutto il quadro dell'SFDR.

Emendamento 546
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [***12*** mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].	I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [***24*** mesi dalla data di applicazione del presente regolamento]. ***Gli atti delegati di cui all'articolo 19 ter si applicano a decorrere dalla stessa data delle disposizioni di cui al primo comma. A partire dalla data di applicazione del presente regolamento, l'uso di termini relativi alla sostenibilità nei nomi e nelle***

comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento è disciplinato dagli articoli 7, 8, 9 e 13 del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 547
Marlena Mąląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [***12*** mesi ***dalla data di applicazione del presente regolamento***].	I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [***18*** mesi ***dall'entrata in vigore di tutti i pertinenti atti delegati (livello 2)***].

Or. en

Emendamento 548
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai	I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai

prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [***12*** mesi dalla data di ***applicazione del presente regolamento***].	prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [***24*** mesi dalla data di ***entrata in vigore di tutti i pertinenti atti delegati (livello 2)***].

Or. en

Emendamento 549
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 19 quater al fine di ***integrare***:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 19 quater al fine di ***precisare***: ***a) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, che non devono superare rispettivamente le due pagine o una pagina;*** ***b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, che non devono superare le due pagine;*** ***c) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, che non devono superare rispettivamente le due pagine o una pagina;*** ***d) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, che non devono superare le due pagine;***

Or. en

Motivazione

I poteri di precisare le condizioni qualificanti, le metodologie di calcolo e gli indicatori ai fini degli articoli 7, 8 e 9 delegano i criteri di classificazione di base al livello 2, aggirando la

procedura legislativa ordinaria. I criteri di classificazione devono essere autonomi al livello 1. La delega è mantenuta quando è autenticamente di natura tecnica: standardizzazione dei modelli di informativa entro i limiti di pagine già stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 550
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, precisando:	***soppresso***
a) le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono all'obiettivo relativo alla transizione, indicando nello specifico:	
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	
ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), anche a fini di copertura;	
iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1, primo comma, cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti, e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);	
iv) le condizioni alle quali si considera che gli investimenti di cui al paragrafo 2	

contribuiscano all'obiettivo legato alla transizione;

b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;

Or. en

Emendamento 551
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	i) uno o più indicatori ***adattati a diverse classi di attivi***, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base ***obbligatoria o*** volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);

Or. en

Emendamento 552
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 553
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare ***su base volontaria*** per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);

Or. en

Emendamento 554
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), anche a fini di copertura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 555
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), anche a fini di copertura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 556
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ***comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1, primo comma, cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti,*** e l'eventuale periodo	iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

Or. en

Emendamento 557
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) criteri complementari di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), per garantire che i criteri siano adattati alle diverse classi di attivi e agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi sociali;

Or. en

Emendamento 558
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le condizioni alle quali si considera che gli investimenti di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo legato alla transizione;	iv) le condizioni alle quali si considera che gli investimenti di cui al paragrafo 2 ***bis*** contribuiscano all'obiettivo legato alla transizione***, compresi requisiti specifici per la concezione di piani di transizione credibili, che garantiscano che tali piani prevedano obiettivi misurabili scientificamente fondati con tempistiche chiare, definiscano le azioni chiave per la decarbonizzazione, individuino investimenti e finanziamenti di sostegno, e***

	descrivano i dispositivi di governance, in linea con le norme dell'Unione o internazionali riconosciute, nonché le condizioni alle quali una valida giustificazione può essere considerata accettabile, anche attraverso l'uso di norme e metodologie dell'Unione o internazionali riconosciute, nonché esempi di approcci accettabili e non accettabili, includendo al contempo un elenco degli approcci di cui si considera che contribuiscono agli obiettivi sociali, una spiegazione di cosa costituisca una "valida giustificazione" di cui alla lettera h) e un elenco di approcci di investimento che non contribuirebbero all'obiettivo connesso alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 559
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le condizioni alle quali si considera che gli investimenti di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo legato alla transizione;	iv) le condizioni alle quali si considera che gli investimenti di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo legato alla transizione***, comprese le condizioni alle quali una valida giustificazione può essere considerata accettabile, anche attraverso l'uso di norme e metodologie dell'Unione o internazionali riconosciute, nonché esempi di approcci accettabili e non accettabili***;

Or. en

Emendamento 560

Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) la percentuale minima di investimenti che devono applicare un piano di transizione credibile di cui al paragrafo 2 e una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al paragrafo 2, lettera b), nonché i casi in cui è richiesta l'applicazione di una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità;

Or. en

Emendamento 561
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) il nome della categoria a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e una breve spiegazione del suo obiettivo in materia di sostenibilità e dei suoi criteri su misura per un pubblico al dettaglio, a seguito di un'indagine condotta a livello dell'UE presso i consumatori;

Or. en

Emendamento 562
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;	b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina***, sotto forma di sintesi concisa per gli investitori al dettaglio, fatta salva la fornitura di informazioni nella documentazione di accompagnamento***;

Or. en

Emendamento 563
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le ***due*** pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;	b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le ***tre*** pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;

Or. en

Emendamento 564
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 19 ter – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) l'articolo 3, paragrafo 2, precisando:
	a) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione*11 e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD]*12, che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare per conformarsi al paragrafo 2, secondo comma, punti i), ii) e iii);
	b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 565
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 566
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera a);	i) uno o più indicatori ***adattati a diverse classi di attivi***, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base ***obbligatoria o*** volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

Or. en

Emendamento 567
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera a);	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 568
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare ***su base volontaria*** per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, ***lettera*** a);	i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, ***lettere*** a) ***e b quater)***;

Or. en

Emendamento 569
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), anche a fini di copertura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 570
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*

iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a)***, comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1 cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti,*** e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);	iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

Or. en

Emendamento 571
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) criteri complementari di cui al paragrafo 1, lettera b), per garantire che i criteri siano adattati alle diverse classi di attivi;

Or. en

Emendamento 572
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le condizioni alle quali si considera che negli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 siano integrati fattori di sostenibilità;	iv) le condizioni alle quali si considera che negli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 siano integrati fattori di sostenibilità***, comprese le condizioni alle quali una valida giustificazione può essere considerata accettabile, anche***

	attraverso l'uso di norme e metodologie dell'Unione o internazionali riconosciute, nonché esempi di approcci accettabili e non accettabili.

Or. en

Emendamento 573
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le condizioni alle quali si considera che negli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 siano integrati fattori di sostenibilità;	iv) le condizioni alle quali si considera che negli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 siano integrati fattori di sostenibilità***, comprese le condizioni alle quali una valida giustificazione può essere considerata accettabile, anche attraverso l'uso di norme e metodologie dell'Unione o internazionali riconosciute, nonché esempi di approcci accettabili e non accettabili***;

Or. en

Emendamento 574
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) il nome della categoria a norma dell'articolo 8 del presente regolamento e una breve spiegazione dei suoi fattori e criteri di sostenibilità su misura per un

	pubblico al dettaglio, a seguito di un'indagine condotta a livello dell'UE presso i consumatori;

Or. en

Emendamento 575
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine;	b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine***, sotto forma di sintesi concisa per gli investitori al dettaglio, fatta salva la fornitura di informazioni nella documentazione di accompagnamento***;

Or. en

Emendamento 576
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera b – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le ***due*** pagine;	b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le ***tre*** pagine;

Or. en

Emendamento 577
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4, precisando:	***soppresso***
a) le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono all'obiettivo connesso alla sostenibilità, indicando nello specifico:	
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	
ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, lettera b), anche a fini di copertura;	
iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1 cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti, e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a);	
iv) le condizioni alle quali si considera che gli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo connesso alla sostenibilità;	
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;	

Emendamento 578
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4, precisando:	***soppresso***
a) le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono all'obiettivo connesso alla sostenibilità, indicando nello specifico:	
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	
ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, lettera b), anche a fini di copertura;	
iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1 cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti, e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a);	
iv) le condizioni alle quali si considera che gli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo connesso alla sostenibilità;	
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le	

due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;

Or. en

Emendamento 579
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	i) uno o più indicatori ***adattati a diverse classi di attivi***, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base ***obbligatoria o*** volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);

Or. en

Emendamento 580
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento	*(Non concerne la versione italiana)*

delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);

Or. en

Emendamento 581
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare ***su base volontaria*** per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);

Or. en

Emendamento 582
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) le metodologie per garantire che gli investimenti non danneggino in

	maniera significativo gli obiettivi ambientali o sociali di cui al paragrafo 1 bis;

Or. en

Emendamento 583
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, lettera b), anche a fini di copertura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 584
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), ***comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1 cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti,*** e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a);	iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Emendamento 585
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le condizioni alle quali si considera che gli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo connesso alla sostenibilità;	iv) le condizioni alle quali si considera che gli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo connesso alla sostenibilità***, compreso un elenco degli approcci che si ritiene contribuiscano agli obiettivi sociali, una spiegazione di cosa costituisca una "valida giustificazione" di cui alla lettera g) e gli approcci di investimento che non contribuirebbero all'obiettivo connesso alla sostenibilità***;

Or. en

Emendamento 586
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le condizioni alle quali si considera che gli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo connesso alla sostenibilità;	iv) le condizioni alle quali si considera che gli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo connesso alla sostenibilità***, comprese le condizioni alle quali una "valida giustificazione" può essere considerata accettabile, anche attraverso l'uso di norme e metodologie dell'Unione o internazionali riconosciute, nonché esempi di approcci accettabili e non accettabili***.

Or. en

Emendamento 587
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) il nome della categoria a norma dell'articolo 9 del presente regolamento e una breve spiegazione del suo obiettivo connesso alla sostenibilità e dei criteri adattati al pubblico al dettaglio, a seguito di un'indagine condotta a livello dell'UE presso i consumatori.

Or. en

Emendamento 588
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;	b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina***, sotto forma di sintesi concisa per gli investitori al dettaglio, fatta salva la fornitura di informazioni nella documentazione di accompagnamento***;

Or. en

Emendamento 589
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le ***due*** pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;	b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le ***tre*** pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;

Or. en

Emendamento 590
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'articolo 6, paragrafo 4, precisando la serie limitata di indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che i partecipanti ai mercati finanziari devono rendere noti per tutti i prodotti finanziari nelle relazioni periodiche. La serie limitata:
	i) si basa sugli indicatori di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione;
	ii) si limita agli indicatori per i quali i dati sono ampiamente disponibili sul mercato, attraverso l'informativa da parte delle società beneficiarie degli investimenti o attraverso metodologie di stima affidabili;

ii) non supera 10 indicatori in totale.

Or. en

Emendamento 591
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'articolo 9 bis bis
	a) precisando il contenuto, la metodologia e il calcolo degli indicatori di cui al presente articolo;
	b) adottando un elenco di indicatori aggiuntivi a uso volontario sui principali effetti negativi di cui al presente articolo;
	c) precisando le informazioni da rendere note sugli interventi intrapresi per fare fronte ai principali effetti negativi.

Or. en

Emendamento 592
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'articolo 11, paragrafo 1, precisando i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare, che non devono superare le due pagine.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 593
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'articolo 11, paragrafo 1, precisando i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare, che non devono superare le ***due*** pagine.	d) l'articolo 11, paragrafo 1, precisando i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare, che non devono superare le ***tre*** pagine.

Or. en

Emendamento 594
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) La Commissione adotta orientamenti per integrare gli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento con una mappatura delle norme e dei quadri internazionali che, in caso di investimenti in giurisdizioni non UE, possono essere utilizzati per valutare la conformità ai criteri del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 595
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'informativa precontrattuale di cui al paragrafo 1 include, nella prima pagina, un pannello visivo standardizzato contenente le seguenti informazioni presentate in formato grafico uniforme: a) un codice cromatico identificativo della categoria del prodotto finanziario ai sensi degli articoli 7, 8 o 9, come segue: i) verde per i prodotti della categoria "sostenibilità" di cui all'articolo 9; ii) blu per i prodotti della categoria "transizione" di cui all'articolo 7; iii) grigio per i prodotti della categoria "principi ESG di base" di cui all'articolo 8; b) la percentuale effettiva degli investimenti prodotti finanziari che soddisfano i criteri della categoria applicabile; c) i valori numerici dei tre principali indicatori di effetti negativi sulla sostenibilità (PAI) di cui all'articolo 4, selezionati dall'ESMA ai sensi del paragrafo 1b; d) un confronto visivo tra la performance del prodotto finanziario ai rispetto parametri di cui alle lettere(b) e c) e la media finanziari stessa categoria.

Or. it

Emendamento 596
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Per i prodotti finanziari non categorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 o 9, il pannello visivo di cui al paragrafo 1 bis è sostituito da una dichiarazione chiara e

prominente, in formato grafico standardizzato, attestante che il prodotto finanziario non appartiene ad alcuna categoria di prodotti finanziari legati alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 597
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. L'ESMA elabora norme tecniche di attuazione che specifichino: a) il formato grafico standardizzato del pannello visivo di cui al paragrafo 1 bis, ivi compresi i codici cromatici, le dimensioni, la disposizione degli elementi e la tipografia; b) la selezione dei tre indicatori PAI principali di cui al paragrafo 1 bis, lettera c), e le relative modalità di presentazione; c) la metodologia per il calcolo della media della categoria di cui al paragrafo 1 bis, lettera d); d) il formato grafico standardizzato della dichiarazione di cui al paragrafo 1 ter. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. it

Emendamento 598
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di adottare un atto delegato la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e***, ove opportuno,*** delle autorità europee di vigilanza, conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	Prima di adottare un atto delegato la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852***, della piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852*** e delle autorità europee di vigilanza, conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 599
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di adottare un atto delegato la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove ***opportuno***, delle autorità europee di vigilanza, conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	Prima di adottare un atto delegato la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove ***necessario***, delle ***pertinenti*** autorità europee di vigilanza, conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 600
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 quater – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 601
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
c bis) nel caso di un PRIIP che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;	c bis) nel caso di un PRIIP che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;
	nel caso di un PRIIP che non è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", una dichiarazione che confermi che il

prodotto finanziario in questione non soddisfa le norme dell'UE per la definizione dei prodotti finanziari sostenibili e le informazioni a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Emendamento 602
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
c bis) nel caso di un PRIIP che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;	c bis) nel caso di un PRIIP che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;
	nel caso di un PRIIP che non è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito agli articoli 7,8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", una dichiarazione che confermi che il prodotto finanziario in questione non soddisfa i criteri dell'UE per la definizione dei prodotti finanziari sostenibili, la lotta ai gas a effetto serra e la trasparenza sugli effetti negativi;

Or. en

Emendamento 603
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
c bis) nel caso di ***un PRIIP che è*** un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;	c bis) nel caso di un ***"***prodotto finanziario connesso alla sostenibilità***"*** quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;

Or. en

Emendamento 604
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis bis) nel caso di un PRIIP che tiene conto delle caratteristiche connesse alla sostenibilità, comprese le caratteristiche ambientali o sociali, che non è un "prodotto finanziario connesso alla sostenibilità" quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, una descrizione del modo in cui considera le caratteristiche connesse alla sostenibilità, comprese quelle ambientali o sociali;

Or. en

Emendamento 605
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica ***a decorrere dal [18*** mesi dopo ***l'***entrata in vigore***]***.	Esso si applica ***24*** mesi dopo ***la data di*** entrata in vigore ***dell'ultimo degli atti seguenti a essere entrato in vigore:***
	a) il regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, lettera c), del presente regolamento;
	b) l'atto delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/565 per tenere conto sistema di classificazione stabilito dal presente regolamento;
	c) l'atto delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2359 per tenere conto sistema di classificazione stabilito dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Condizionare la data di applicazione al solo atto delegato di cui all'articolo 19 quater non elimina il rischio di sincronizzazione parziale. Le norme aggiornate sulle preferenze di sostenibilità MiFID II e IDD che disciplinano il modo in cui i distributori abbinano i prodotti ai clienti devono essere in vigore contemporaneamente. Senza tali norme, i produttori di prodotti, i distributori e gli investitori operano in base a quadri disallineati nel punto vendita. Legare la data di applicazione all'ultimo dei tre atti a essere entrato in vigore colma questa lacuna e garantisce che il quadro sia completo prima dell'inizio degli obblighi di conformità.

Emendamento 606
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica ***a decorrere dal [18*** mesi dopo l'entrata in vigore***]***.	Esso si applica ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore ***di tutti i pertinenti atti SFDR di livello 2 e degli atti delegati delle direttive MiFID II e IDD (livello 2)***. ***Le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), lettera e, punto 16), e lettera f), all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 11, lettera c), si applicano immediatamente al momento dell'entrata in vigore del regolamento.***

Or. en

Emendamento 607
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [18 mesi dopo l'entrata in vigore***]***.	***Le modifiche si applicano*** 18 mesi dopo l'entrata in vigore ***di tutti i pertinenti atti SFDR di livello 2 e degli atti delegati delle direttive MiFID II e IDD (livello 2)***.

Or. en

Emendamento 608
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a conformarsi al regolamento (UE) 2019/2088 quale applicato alla data di entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi soppressi o modificati sostanzialmente dal presente regolamento,

con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Qualora il presente regolamento elimini un obbligo, il proseguimento dell'applicazione di tale obbligo durante il periodo transitorio è incoerente. L'obbligo di conformità parallela impone costi che, secondo quanto deciso dai colegislatori, non sono più giustificati. Gli obblighi soppressi dal presente regolamento dovrebbero pertanto cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore, indipendentemente dalla data di applicazione generale.

Emendamento 609
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), lettera e), punto 16), e lettera f), all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 11, lettera c), si applicano immediatamente al momento dell'entrata in vigore del regolamento.

Or. en

Emendamento 610
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari non sono più tenuti, a norma del diritto dell'Unione, a mantenere o rispettare gli impegni quantitativi di sostenibilità comunicati

nella documentazione precontrattuale o periodica dei prodotti finanziari a norma del regolamento (UE) 2019/2088 prima di tale data, compresi gli impegni relativi alle quote minime di investimenti sostenibili di cui all'articolo 2, punto 17), di tale regolamento o all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 2, punto 17), del medesimo regolamento. I partecipanti ai mercati finanziari che si avvalgono del presente paragrafo informano gli investitori esistenti delle modifiche degli impegni precedentemente assunti in relazione al prodotto finanziario in questione prima o al più tardi al momento della successiva relazione periodica.

Or. en

Motivazione

Financial products marketed under SFDR 1.0 carry disclosed quantitative sustainability commitments that were designed around definitions abolished by this Regulation. Without an explicit release, financial market participants remain exposed to civil liability and supervisory action for non-compliance with commitments made under a superseded framework. This provision ensures a clean legal transition, balanced by a targeted investor notification obligation. It applies sector-neutrally to all financial products in scope, including long-duration insurance-based investment products where the problem is most acute.